

LAVOROdi **MARIA ROSA GHEIDO****Si fa presto a dire... occasionale!**

L'introduzione dell'obbligo di comunicazione da parte degli imprenditori dei rapporti di lavoro autonomo riconducibili all'art. 2222 c.c. ha portato alla luce tutte le problematiche che ruotano intorno a questa tipologia di prestazione.

Ai sensi dell'art. 2222 c.c. gli **elementi caratterizzanti e tipologicamente distintivi del contratto d'opera** sono individuati in: compimento di un'opera o di un servizio; previsione di un corrispettivo (è in tal senso irrilevante l'importo del corrispettivo stesso, essendo la nota soglia di 5.000 euro annui un mero limite di esonero contributivo che non caratterizza, di per sé, il lavoro autonomo occasionale); utilizzazione di lavoro prevalentemente o esclusivamente proprio; assenza di un vincolo di subordinazione; condizioni di assoluta indipendenza; una certa episodicità ed estemporaneità del rapporto che si sostanzia in un " *singolo* " incarico inteso a soddisfare l'interesse del committente. **L'assenza del vincolo di subordinazione** consente di individuare il lavoratore autonomo e in tale campo gioca un ruolo di rilievo che si tratti di **contratti a prestazione istantanea o ad esecuzione periodica** dovendo, in ogni caso, essere assente il vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che si estrinseca in ordini specifici e nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza. In tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza di merito e di legittimità.

Tutto ciò premesso, l'art. 13 D.L. 146/2021 inserisce fra le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specificatamente fra le misure intese a contrastare l'utilizzo del lavoro irregolare, l' **obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro** di cui al richiamato art. 2222 c.c. In particolare, si ricorda che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro deve adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, condizioni che si concretizzano in una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica o con altre modalità che saranno indicate, in linea con quanto già previsto per i rapporti di lavoro intermittenti. La collocazione del nuovo adempimento nell'ambito dell'art. 13 induce a ritenere che **riguardi la sola attività di impresa** non potendo essere oggetto di sospensione l'attività dello studio professionale o quello della Pubblica Amministrazione. In tal senso si esprime anche l'INL ,con la nota 11.01.2022, n. 29, con la quale precisa che la comunicazione deve avere i seguenti **contenuti minimi** , in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: dati del committente e del prestatore; luogo della prestazione; sintetica descrizione dell'attività; data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio; l'ammontare del compenso, se conosciuto al momento dell'incarico. E' di tutta evidenza che **non è così semplice** indicare sinteticamente l'attività oggetto dell'incarico facendo emergere i tratti dell'occasionalità, così come la durata o la ripetitività dell'incarico possono tradire la non veridicità dell'occasionalità.

Non è, quindi, un adempimento da sottovalutare e può essere il momento di ricondurre nel loro naturale alveo contrattuale rapporti che nulla abbiano di occasionale.